

STATUTO

ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituita un'Associazione senza fini di lucro denominata "Cassa interaziendale di assistenza sanitaria Carlo De Lellis", in seguito più brevemente denominata "CASSA", ai sensi dell'art. 36 c.c., retta dal presente Statuto e dal Regolamento.

ART. 2 – SEDE

La Cassa ha sede in Milano, via Stoppani, 6.

ART. 3 – DURATA

La durata della Cassa è a tempo indeterminato.

ART. 4 – SCOPO

La Cassa persegue lo scopo di attuare, senza fini di lucro, programmi di assistenza sanitaria a favore dei dipendenti degli Associati, nonché a favore dei loro familiari mediante l'erogazione di prestazioni assistenziali – sanitarie.

Per il raggiungimento di tali finalità la Cassa può stipulare polizze con primarie Compagnie di Assicurazione, vuoi che siano liberamente pattuite, vuoi in conformità a quanto stabilito in materia assistenziale per l'adempimento degli obblighi derivanti da regolamenti o da accordi aziendali o da contratti collettivi posti a carico degli Associati.

La Cassa può compiere soltanto quelle operazioni e svolgere esclusivamente quelle attività che siano connesse al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo.

Le attività assistenziali - sanitarie per le quali la Cassa assume obbligazioni verso i terzi saranno svolte dalla Cassa in nome proprio ma per conto degli Associati.

A tal fine ciascun Associato dovrà inoltrare una specifica richiesta di tali servizi per iscritto.

Le caratteristiche e le modalità relative all'erogazione delle prestazioni assistenziali – sanitarie previste dal presente Statuto saranno disciplinate dal Regolamento.

Possono, altresì continuare a beneficiare delle prestazioni erogate dalla Cassa i pensionati ed i loro familiari direttamente collocati in quiescenza dagli Associati nonché i familiari superstiti.

ART. 5 – PATRIMONIO

Il patrimonio della Cassa è costituito da ogni diritto e rapporto di cui la Cassa sia titolare.

I proventi della Cassa derivano:

- dalla quota associativa annuale;
- dagli eventuali avanzi di gestione annuali;

- dalle erogazioni e dai lasciti a favore della Cassa e dalle eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo. Sono escluse le donazioni modali;
- dai proventi delle iniziative promosse dagli organi direttivi della Cassa;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Il patrimonio, con tutti i suoi incrementi od accessioni, è indivisibile tra gli Associati; in caso di cessazione del rapporto associativo dovuto a qualsiasi causa, essi non possono pertanto chiederne la divisione, né pretenderne la quota proporzionale.

In conformità a quanto disposto all'art 13 del presente statuto in caso di scioglimento della Cassa il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri enti che perseguono finalità analoghe a quelle erogate dalla Cassa, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 6 – RENDICONTO

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione predisporrà il rendiconto consuntivo, nonché preventivo per l'esercizio successivo.

Il rendiconto consuntivo è sottoposto alla delibera dell'assemblea unitamente ad apposita relazione del Consiglio di Amministrazione ed al rapporto del Collegio dei Revisori.

Gli avanzi di gestione sono accantonati a riserva, essendo vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 7 – ASSOCIATI

Possono associarsi alla Cassa gli enti e/o le società operanti in qualsiasi settore, ivi compresi enti che erogano prestazioni assistenziali-sanitarie, la cui richiesta scritta di adesione sia stata approvata dal Consiglio di Amministrazione.

Le modalità di presentazione della domanda sono determinate nel Regolamento.

Si escludono espressamente forme di partecipazione temporanea alla vita dell'Associazione.

ART. 8 – OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

L'adesione comporta l'obbligo per ciascun Associato:

- di osservare il presente Statuto ed il Regolamento attuativo, nonché tutte le deliberazioni prese dagli organi della Cassa;
- di corrispondere la quota associativa annuale nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

L'obbligo di versare il contributo è intrasmissibile così come disposto dall'art. 5, comma 4 quinquies, lett.f, del D.lgs. 460/97.

In ogni caso la quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 9 – ORGANI DELLA CASSA

Organi della Cassa sono:

- l'Assemblea
- il Consiglio di Amministrazione
- il Collegio dei Revisori.

ART. 10 – ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli Associati e ciascuno ha diritto a un voto. Ciascun associato può essere portatore al massimo di due deleghe.

La convocazione è disposta mediante lettera raccomandata, anche a mano, fatta pervenire agli associati almeno quindici giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata mediante telegramma o telefax, spedito almeno cinque giorni prima dell'adunanza; l'avviso di convocazione sarà affisso, entro i predetti termini, presso la sede dell'associazione.

La comunicazione di convocazione deve riportare l'ordine del giorno nonché l'indicazione del luogo, giorno ed ora della prima adunanza ed eventualmente anche della seconda, la quale non potrà aver luogo prima di ventiquattro ore da quella fissata per la prima né oltre sette giorni dopo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e si riunisce, in via ordinaria almeno un volta l'anno, entro il 30 Aprile, per l'esame e la delibera del rendiconto consuntivo e preventivo della relazione del Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita quando siano presenti, in proprio o per delega, la metà più uno degli Associati e delibera a maggioranza semplice dei presenti in proprio o per delega; in seconda convocazione delibera qualunque sia il numero dei presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria ha come compiti:

- la elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione elettivi, dei Revisori;
- la delibera del rendiconto consuntivo e della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'attività sociale;
- su ogni altro argomento che verrà sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea si riunisce, in via straordinaria, su convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ogni qual volta che il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi l'opportunità o su richiesta scritta motivata di almeno un quinto di tutti gli associati, ovvero su richiesta motivata del Collegio dei Revisori.

L'Assemblea straordinaria ha come compiti:

- la delibera sullo scioglimento della cassa ai sensi dell'art.13 del presente Statuto;
- la delibera sulle modifiche dello Statuto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti, in proprio o per delega, i 2/3 degli aventi diritto; in seconda convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza più uno degli aventi diritto.

Delle riunioni dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria viene redatto, su apposito libro, il verbale, che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. L'Assemblea nomina un segretario, sia in caso di seduta ordinaria che straordinaria.

Il verbale dell'assemblea verrà affisso presso la sede dell'associazione, unitamente al bilancio, quando si tratti della relativa deliberazione di approvazione.

ART. 11 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri eletti dall'Assemblea.

Almeno 3 dei componenti del Consiglio di Amministrazione devono aver svolto per un periodo non inferiore a 3 anni funzioni di amministratore o di carattere direttivo presso società o enti del settore assicurativo ovvero in associazioni sindacali di rilievo nazionale/regionale/provinciale.

Qualora vengano a mancare per qualsiasi causa, uno o più membri del Consiglio di amministrazione, senza che venga meno la maggioranza dello stesso, i Consiglieri rimasti in carica provvede-

ranno, con propria deliberazione, a sostituire i membri cessati con un eguale numero di consiglieri cooptati.

I consiglieri nominati per cooptazione rimarranno in carica fino alla assemblea immediatamente successiva alla loro nomina in cui si provvederà a reintegrare il Consiglio.

Se viene meno la maggioranza dei membri del Consiglio quelli rimasti in carica dovranno provvedere a convocare l'assemblea ordinaria per sostituire i membri cessati.

I Consiglieri di Amministrazione eletti dall'Assemblea durano in carica tre anni.

Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente.

Il Presidente ed il Vice Presidente rappresentano in modo disgiunto la Cassa ad ogni effetto di legge di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione e presiede le relative adunanze assistito da un Segretario nominato dal Presidente stesso. Il Presidente procede, inoltre, alla convocazione, quando essa sia richiesta da almeno tre consiglieri. In caso di morte, assenza o impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente, quest'ultimo viene sostituito dal membro più anziano di nomina del Consiglio di Amministrazione.

In caso di particolare urgenza il Presidente provvede agli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta salva la necessità di ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo, deliberata nella sua prima seduta successiva.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri, compreso l'uso della firma sociale ad uno o più dei suoi membri, fissandone di volta in volta le attribuzioni, i rimborsi spese e le indennità; può altresì nominare e revocare Procuratori ad negotia per singoli atti o categorie di atti.

Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Cassa. In particolare provvede:

- a) nell'ambito delle direttive dell'Assemblea, a stabilire l'azione a breve termine e predisporre i piani per l'azione a medio e lungo termine, oltre che sovrintendere all'attività della Cassa;
- b) alla eventuale designazione fra i suoi membri, ovvero alla nomina fra i terzi estranei al Consiglio di Amministrazione stesso di un Direttore della Cassa determinandone compiti, retribuzioni ed emolumenti;
- c) alla redazione del rendiconto consuntivo della relazione annuale sull'attività svolta da sottoporre all'Assemblea degli Associati nonché del rendiconto preventivo;
- d) alla accettazione di nuovi Associati;
- e) alla determinazione dei contributi annuali per usufruire delle prestazioni assistenziali - sanitarie dovuti dagli Associati;
- f) alla nomina dei rappresentanti della cassa in organizzazioni, istituzioni, enti, commissioni ed organismi di ogni genere;
- g) alla approvazione di convenzioni e/o contratti con gli enti pubblici competenti, nonché con enti privati, che si rendano opportune per il raggiungimento dello scopo sociale;
- h) all'acquisto o alla vendita dei beni, all'accettazione di donazioni, escluse le donazioni modali, e ad ogni altra operazione finanziaria di competenza della Cassa;
- i) alla assunzione di dipendenti e ad ogni decisione relativa al loro stato giuridico ed economico;
- j) alla promozione di liti attive ed alla resistenza in liti passive;
- k) al conferimento di incarichi professionali;
- l) alla eventuale scelta di una società di servizi per la gestione delle prestazioni;
- m) alla nomina di procuratori;
- n) alla redazione ed alla eventuale modifica del Regolamento attuativo del presente Statuto;
- o) alla nomina di commissioni, con compiti specifici, con facoltà di chiamare a farne parte anche persone estranee alla Cassa purché esperti nel settore di operatività della commissione.

La convocazione dei consiglieri è operata con le stesse modalità previste per la convocazione dell'Assemblea, ma i termini sono abbreviati a cinque giorni per la raccomandata ed a quarantotto ore per il telegramma o il telefax.

La convocazione deve pervenire altresì, attraverso le medesime modalità, ai membri del Collegio dei Revisori di cui all'art. 12 del presente Statuto.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che è assistito da un Segretario, nominato dal Presidente stesso: il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto, su apposito libro, il verbale, che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 12 – COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori si compone di 3 membri effettivi e di 2 supplenti nominati dall'Assemblea e resta in carica per tre anni.

I membri del Collegio dei Revisori decadono dalla loro carica allorquando non partecipino a più di 3 adunanze del Consiglio di Amministrazione senza giustificato motivo. Il Collegio dei Revisori, i cui membri devono essere iscritti nel ruolo dei Revisori Contabili e non devono essere iscritti alla cassa.

I revisori sono tenuti a:

- esercitare la vigilanza sulla gestione economica e finanziaria dell'Associazione;
- verificare periodicamente la buona tenuta della contabilità, la consistenza di cassa dei beni, dei titoli e dei valori di proprietà sociale;
- redigere annualmente per l'Assemblea una relazione sul rendiconto proposto dal Consiglio di Amministrazione e possono procedere anche individualmente in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo;
- partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

ART. 13 – SCIOGLIMENTO E DISPOSIZIONI FINALI

La Cassa può sciogliersi nelle forme previste dalla legge.

In caso di scioglimento della Cassa, deliberato dall'assemblea straordinaria, una volta pagati tutti i debiti sociali, l'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad Enti aventi scopi analoghi a quelli della Cassa.

ART. 14 – CONTROVERSIE

Le eventuali controversie tra gli Associati e la Cassa od i suoi organi, salvo quelle che per legge sono riservate alla competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria, sono deferite al giudizio di un Collegio di arbitri.

Ciascuna parte nominerà un arbitro e gli arbitri così nominati (o il Presidente del Tribunale in difetto di accordo) nomineranno un terzo arbitro che fungerà da Presidente.

Qualora una delle parti non provveda alla nomina del proprio arbitro entro 30 giorni dalla comunicazione di parte attrice di adire all'arbitrato, questo arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Milano su istanza della parte più diligente.

L'arbitrato sarà rituale e di diritto. La legge applicabile sarà quella italiana.

ART 15 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si osservano le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi vigenti.

REGOLAMENTO

ART. 1 - PREMESSA

Il presente Regolamento attua la disciplina dello Statuto della Cassa Interaziendale di assistenza sanitaria "Carlo De Lellis", di seguito più semplicemente "Cassa", fissandone le norme di applicazione.

ART. 2 – PRESTAZIONI

La Cassa rimborsa le spese sanitarie sostenute dai dipendenti in servizio o dipendenti in quiescenza indicati dagli Associati nei seguenti casi:

- ricoveri ospedalieri con o senza intervento chirurgico;
- prestazioni extra-ospedaliere;
- prestazioni dentarie.

Le modalità ed i limiti di spesa in base ai quali sono effettuati i rimborsi sono stabiliti nelle polizze che verranno stipulate dalla Cassa con le Compagnie di Assicurazione onde conseguire le prestazioni previste nel Regolamento e nello Statuto a favore dei beneficiari.

Possano altresì, continuare a beneficiare delle prestazioni erogate dalla Cassa i pensionati, ed i loro familiari, direttamente collocati in quiescenza dagli Associati nonché i familiari superstiti.

In caso di decesso del dipendente in servizio o di risoluzione del rapporto di lavoro, l'Associato deve darne immediata comunicazione alla Cassa. In caso di decesso del dipendente in quiescenza la comunicazione deve essere effettuata dai familiari.

ART. 3 - DOMANDA DI ADESIONE

La domanda di adesione, oltre a contenere l'impegno ad osservare le norme del presente Regolamento e dello Statuto ed a provvedere al pagamento dei contributi e della quota associativa annuale che verranno deliberati a norma dello Statuto stesso, deve contenere l'indicazione del nome e cognome dei dipendenti o dei dipendenti in quiescenza a favore dei quali l'Associato intende vengano stipulate le polizze di assicurazione, nonché eventualmente dei loro familiari, la sede ed il recapito telefonico dell' Associato, le cui variazioni dovranno essere comunicate alla Cassa tempestivamente, entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuta variazione.

L'adesione, anche ai fini della decorrenza delle prestazioni assistenziali-sanitarie e della relativa contribuzione ha effetto dal 1° giorno del mese successivo in cui è stata accettata la domanda di ammissione.

ART. 4 – MODALITÀ DI ADESIONE DEI DIPENDENTI

I dipendenti degli Associati possono usufruire delle prestazioni erogate dalla Cassa compilando l'apposita dichiarazione:

- A) conseguentemente all'adesione dell'Azienda alla Cassa e comunque entro massimo 30 giorni dall'adesione stessa. In tal caso le prestazioni decorreranno secondo quanto stabilito nell'ultimo comma dell'Art. 3 del presente Regolamento o dal giorno successivo alla comunicazione se effettuata entro i 30 giorni successivi all'adesione dell'Azienda alla Cassa;
- B) a seguito dell'inizio del rapporto di lavoro con l'azienda già associata e comunque entro massimo 30 giorni. In tal caso le prestazioni decorreranno dal giorno successivo alla presentazione della dichiarazione alla Cassa;
- C) trascorsi i termini previsti da A) e B) che precedono, la decorrenza delle prestazioni di rimborso delle spese mediche avverrà secondo le seguenti modalità:
 - a partire dal 1° giorno del quarto mese successivo a quello della presentazione della domanda. Questa modalità non si applica alle spese mediche sostenute a seguito di infortunio verificatosi in un tempo immediatamente successivo alla decorrenza delle prestazioni secondo quanto stabilito nell'ultimo comma dell'art. 3 del presente Regolamento;
 - a partire dal 1° giorno del decimo mese successivo a quello della presentazione della domanda per le spese collegate allo stato di gravidanza.

Nel caso in cui il dipendente, al momento del rinnovo annuale, decidesse di non confermare la propria adesione alla Cassa, perderà da tale momento il diritto all'erogazione delle prestazioni ed inoltre non potrà più essere inserito fra i beneficiari delle prestazioni attraverso la stessa azienda. Tuttavia, qualora tale soggetto, a seguito di una nuova assunzione, dovesse diventare dipendente di un'altra azienda associata alla Cassa, questi potrà nuovamente usufruire delle prestazioni della Cassa, fermo restando il rispetto delle modalità di adesione sopra indicate.

ART. 5 – MODALITÀ DI ADESIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

La possibilità di accedere alle prestazioni si estende ai membri del nucleo familiare, così come riportato nello stato di famiglia.

L'adesione del nucleo familiare deve essere comunicata alla Cassa compilando l'apposita dichiarazione che :

- A) il dipendente sottoscrive a seguito dell'adesione della propria azienda alla Cassa, ma comunque non oltre 30 giorni dall'adesione stessa. In tal caso le prestazioni decorreranno secondo quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 3 del presente Regolamento;
- B) il dipendente sottoscrive contestualmente, cioè entro massimo 30 giorni dall'inizio del suo rapporto di lavoro con l'Azienda già associata. In tal caso le prestazioni decorreranno, per i componenti del nucleo familiare, dal giorno successivo alla presentazione della dichiarazione alla Cassa;
- C) trascorsi i termini previsti da A) e B) che precedono, l'adesione avverrà sempre in occasione del rinnovo annuale. Mentre le prestazioni decorreranno:

- a partire dal 1° aprile: questa regola non si applica alle spese mediche sostenute a seguito di infortunio occorso dopo il 1° gennaio;
- a partire dal 1° ottobre per il rimborso delle spese collegate allo stato di gravidanza.

Nel caso in cui il dipendente intendesse escludere il nucleo familiare indicato in precedenza deve darne comunicazione per iscritto entro un mese dalla scadenza annuale.

In tal caso il nucleo familiare non potrà più essere ammesso ad usufruire delle prestazioni assistenziali sanitarie.

Le variazioni nella composizione del nucleo familiare devono essere tempestivamente comunicate alla Cassa.

La variazione del nucleo familiare dovrà essere comunicata tramite il modulo (contenuto nell'apposito allegato) in cui il dipendente in servizio o in quiescenza dichiara di voler estendere le prestazioni ai nuovi familiari.

La variazione del nucleo dovrà essere comunicata entro e non oltre 30 giorni dalla variazione stessa e documentata inviando il certificato di residenza del nuovo componente familiare e lo stato di famiglia aggiornato.

In questo caso la decorrenza delle prestazioni di rimborso spese mediche avverrà dal giorno successivo alla presentazione della dichiarazione alla Cassa.

Trascorso il predetto termine di 30 giorni si applica quanto previsto al precedente punto C.

ART. 6 - VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

Alla Cassa confluiscono, a cura di ogni Associato:

- la quota annuale;
- il contributo annuale al fine di poter usufruire delle prestazioni assistenziali - sanitarie nella misura e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi e dagli eventuali regolamenti aziendali, ovvero da qualunque atto con funzione di fonte istitutiva o il contributo nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione in caso di polizze liberamente pattuite, a favore dei dipendenti in servizio o dei dipendenti in quiescenza, ed eventualmente dei loro familiari.

L'ammontare del contributo sarà calcolato annualmente dal Consiglio di Amministrazione proporzionalmente ai costi delle relative coperture previste.

I contributi dovranno pervenire alla Cassa per mezzo di disposizioni bancarie con valuta e data certa.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale e dei contributi per l'erogazione delle prestazioni assistenziali sanitarie comporterà la non attivazione delle prestazioni secondo le modalità previste nelle condizioni di assicurazione.

ART. 7 – PERDITA DEI REQUISITI

La qualità di associato si perde per :

- esclusione;
- recesso.

ART. 8 – ESCLUSIONE

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea nei confronti dell' Associato che si sia reso insolvente verso la Cassa o per grave inosservanza delle disposizioni dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni degli Organi della Cassa ovvero che non si trovi più nelle condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi associativi.

La delibera relativa all'esclusione deve essere notificata dal Presidente all'interessato mediante

raccomandata con avviso di ricevimento entro 15 giorni successivi alla deliberazione.
Fermo restando il versamento della quota associativa annuale e dei contributi, le prestazioni assistenziali sanitarie sono dovute fino al termine dell'annualità in cui è stata notificata l'esclusione all'Associato.

ART. 9 – RECESSO

L'Associato può recedere dalla Cassa al termine di ogni anno comunicandolo per iscritto con lettera raccomandata con un preavviso di tre mesi.

Il recesso ha effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è comunicato alla Cassa.

L'Associato che recede è tenuto a versare la quota associativa e i contributi per le prestazioni assistenziali – sanitarie relative all'anno in corso al momento in cui si verifica il recesso.

L'Associato è inoltre tenuto alla comunicazione scritta alla Cassa dell'eventuale esclusione di un dipendente o altro soggetto destinatario delle prestazioni di cui all'art. 4 dello Statuto.

In tale eventualità ogni diritto sia a favore dell' Associato che del dipendente o altro soggetto verrà ad essi riconosciuto integralmente nel rispetto delle condizioni contrattuali che regolano la posizione in causa.

Tali diritti verranno assoggettati alle eventuali ritenute fiscali di legge.

ART. 10 – PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Cassa si impegna al rispetto della riservatezza delle informazioni inerenti gli Associati, ai relativi dipendenti in servizio o dipendenti in quiescenza e familiari ad essa pervenute nonché al rispetto della normativa ai sensi del D.Lgs. 196/03 in materia di trattamento dei dati personali.